

Le Guide **per il Cittadino**



Prezzo-Valore

I vantaggi della **trasparenza**
nelle **vendite immobiliari**

Consiglio Nazionale del Notariato

Adiconsum
Adoc
Altroconsumo
Assoutenti
Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori

La seconda **Guida per il Cittadino** realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori affronta una questione di grande rilevanza per la tutela di chi si accinge ad acquistare una casa.


Il tema del **Prezzo-Valore**,

che non gode ancora della dovuta conoscenza, merita infatti di essere illustrato con grande chiarezza per dare diffusa informazione ai Cittadini su una norma che fornisce finalmente adeguate garanzie alle parti, e toglie nel contempo al mercato immobiliare l'opacità che lo aveva fino ad ora caratterizzato.


Nel manuale sono stati quindi illustrati i tanti vantaggi per il Consumatore; sono stati altresì evidenziati i rischi per chi non applica la norma.

Anche questa Guida, come già **Mutuo Informato**, potrà essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla realizzazione del documento, e sarà consultabile nei rispettivi siti web.

Giugno 2008
Edizione aggiornata a luglio 2014



1ª edizione: Luglio 2007
Ristampa: Aprile 2010



Cos'è il "prezzo-valore"

A partire dal primo gennaio 2006¹ è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell'atto.

Le finalità della norma, dalla quale i consumatori e tutti i cittadini hanno solo benefici, sono ispirate ad una logica di trasparenza nella contrattazione immobiliare e di equità nel relativo prelievo fiscale: è ora possibile indicare il prezzo reale pattuito e, al contempo, pagare le imposte relative all'atto solo sul valore dell'immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale, così detta "valutazione automatica"².

Il Notariato è stato, per oltre dieci anni, uno dei principali promotori di questo meccanismo, chiamato prezzo-valore, ritenuto idoneo a salvaguardare la totale legittimità degli atti di cui il notaio garantisce la pubblica fede e a recuperare il senso di una leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini.

Le Associazioni dei Consumatori, che per missione istituzionale perseguono questo senso di collaborazione civile, sostengono fortemente la trasparenza dei contratti di vendita immobiliare al fine di eliminare le zone grigie in cui i consumatori e tutti i cittadini possono più facilmente subire abusi.


La norma sul prezzo-valore consente, in definitiva, la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale e, al contempo, l'emersione dei valori reali del-

le compravendite. Viene così meno ogni convenienza di dichiarazioni dirette all'evasione fiscale ("simulazione del prezzo"), e si elimina il conseguente rischio di riflessi negativi sulla stessa efficacia civile dei trasferimenti immobiliari.


Deve riconoscersi la portata sociale del nuovo sistema: lo Stato tende una mano ai cittadini, consapevole che nella prima fase di applicazione delle norme potrà subire una riduzione di introiti tributari nel settore; i cittadini devono costituzionalmente comportarsi come tali, in quanto dalla emersione dei corrispettivi reali emerge una più trasparente visione del mercato e delle singole capacità contributive.

L'azione del Notariato e delle Associazioni dei Consumatori sarà finalizzata all'illustrazione di questo nuovo sistema, degli inconvenienti connessi alla prassi precedente, dei vantaggi, non solo economici, della nuova norma e, ove se ne ravvisi la necessità, dovrà essere anche di contrasto ai "cattivi consiglieri" che, con motivazioni poco chiare, cercano di far fallire la manovra.

2




3



L'ambito applicativo del sistema prezzo-valore in base alle attuali norme

A chi si applica il sistema prezzo-valore

Deve trattarsi di cessioni soggette ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Sono quindi soggette al prezzo-valore anche le cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di "persone fisiche" e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). In altre parole, oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono "privati", sono soggette a prezzo-valore anche le vendite fatte a persone fisiche, da cedenti non-soggetti IVA (associazioni, fondazioni e simili), e anche quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione IVA; ad esempio, le vendite fatte da imprese costruttrici o di ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le vendite fatte da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.



Oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono "privati", sono soggette a prezzo-valore anche le vendite fatte a persone fisiche, da cedenti non-soggetti IVA.



I beni che possono beneficiare del sistema prezzo-valore

Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc). Come confermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2006) il regime di favore si estende alle pertinenze senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale.


Il sistema vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative pertinenze che non possono godere delle agevolazioni "prima casa". Quindi anche chi acquista una seconda o terza casa, dovrà pagare le imposte secondo le aliquote ordinarie, ma potrà chiedere che la tassazione venga comunque effettuata sulla base del valore catastale: il che costituisce comunque un bel risparmio.

Quando si applica il prezzo-valore

Si ritiene concordemente che la nozione di "cessione" comprenda, oltre agli atti traslativi del diritto di proprietà, anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (ad esempio la nuda proprietà e l'usufrutto).

È necessaria una richiesta

La norma si applica a fronte di una precisa richiesta che la parte acquirente deve rendere al notaio: sebbene la norma sembri lasciare libertà sulla forma e le modalità di manifestazione di tale richiesta, è senz'altro opportuno che la richiesta risulti nel corpo dell'atto di acquisto.



Riduzione degli onorari


Per evitare che gli onorari notarili, che come ogni prestazione professionale sono calcolati sul prezzo reale, costituiscano un possibile disincentivo all'applicazione della nuova normativa, il legislatore ha prescritto che gli stessi siano ridotti; tale riduzione è fissata nel 30 per cento. Il Consiglio Nazionale del Notariato, per assicurare la piena applicazione della novità normativa e raccogliendo le istanze delle Associazioni dei Consumatori, ha ritenuto che la riduzione venga applicata non soltanto alla specifica voce "onorari", che costituisce solo un elemento di composizione della parcella notarile, ma al complessivo compenso notarile.

Altre indicazioni sulla parcella notarile si possono trovare sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo www.notariato.it

Il prezzo della vendita

Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell'atto sia indicato l'intero prezzo pattuito: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata."³.

6




I vantaggi della norma e le conseguenze per chi non la applica

Si è già sottolineato che dal sistema del prezzo-valore i consumatori, tutti i cittadini e l'intera comunità civile hanno solo benefici.

E' opportuno tuttavia precisare i vantaggi che il nuovo sistema reca ai rapporti giuridici tra le parti e ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria; ovvero rimarcare la gravità delle conseguenze, fiscali, civili, amministrative e persino penali, che possono discendere dalla simulazione del prezzo.

Dal sistema del prezzo-valore i Consumatori, tutti i Cittadini e l'intera comunità civile hanno solo benefici.

7



Gli effetti per le parti

Diritti di prelazione

I terzi che per legge o per contratto hanno un diritto di prelazione sul bene immobile oggetto di vendita, possono esercitare la prelazione stessa, o riscattare il bene già venduto, al prezzo dichiarato nell'atto di vendita, senza che il compratore possa pretendere la restituzione del prezzo realmente pagato.




Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, il curatore fallimentare può revocare la vendita.

Revocatoria fallimentare

Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, il curatore fallimentare può revocare la vendita, può cioè riappropriarsi del bene venduto, se il compratore conosceva lo stato di insolvenza del venditore. La conoscenza dell'insolvenza del venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto. Per gli immobili da adibirsi ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado è esclusa la revocatoria fallimentare solo se la vendita è effettuata "a giusto prezzo". In tutti i casi di revocatoria, l'acquirente può insinuarsi nel fallimento, cioè richiedere la restituzione del prezzo, ma solo nei limiti di quanto dichiarato in atto e non per quanto realmente pagato⁴.

8



Rescissione della vendita

Se vi è sproporzione tra il valore dell'immobile compravenduto e il prezzo pattuito, e il venditore prova che la sproporzione è dipesa dal suo stato di bisogno di cui il compratore ha approfittato, il venditore può chiedere, entro un anno dalla stipula, la rescissione del contratto per lesione⁵.


Altri vizi della vendita e limiti di restituzione del prezzo

Nei casi in cui, per eventuali vizi da cui sia affetto il contratto di compravendita, lo stesso si sciogla⁶, il compratore potrà ottenere la restituzione del solo prezzo dichiarato nel contratto, a meno che non provi (e ciò può risultare impossibile nel caso di pagamento in contanti) di aver pattuito e pagato una somma superiore.

Responsabilità professionali

È configurabile una responsabilità di chi suggerisca o consigli al contribuente di simulare il prezzo, o lo induca in errore affermando la sufficienza del valore catastale⁷.

9



Le conseguenze fiscali

Detrazione IRPEF

La detrazione IRPEF, spettante all'acquirente per gli interventi di recupero edilizio effettuati dal venditore, è determinata in proporzione al prezzo dell'unità immobiliare dichiarato nell'atto di vendita o assegnazione⁸.

Anche il venditore può subire conseguenze

Esclusione di accertamento sulle imposte sui redditi

Ai sensi di legge⁹, ove l'acquirente si avvalga delle nuove norme sul prezzo-valore e dichiari in atto il reale corrispettivo pattuito, non trovano applicazione le norme sull'accertamento induttivo¹⁰; non assume cioè rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto dell'immobile, e gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi non possono essere effettuati. Si ricorda ancora che, per non essere assoggettati ad accertamenti "induttivi" non è sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale "corrispettivo pattuito".

Privilegio a favore dello Stato

Negli atti stipulati al di fuori delle condizioni previste dal sistema prezzo-valore, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano indicato nel contratto il prezzo reale, pur dichiarando un prezzo in misura corrispondente ai parametri catastali, si applica la

sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta¹¹; il relativo credito dello Stato è assistito dal privilegio¹² che grava sull'immobile acquistato; e poiché il privilegio è opponibile anche nei confronti dei terzi, è possibile che l'acquirente abbia difficoltà ad effettuare successive rivendite dell'immobile.

fiscali negative dalla simulazione del prezzo.

Plusvalenze sulla rivendita



In caso di rivendita dell'immobile acquistato dichiarando un prezzo inferiore a quello reale e ricorrendo i presupposti di tassazione della plusvalenza¹³, quest'ultima sarà tanto maggiore quanto minore è stato il prezzo dichiarato all'acquisto.

Sanzioni per il venditore

Anche il venditore può subire conseguenze fiscali negative dalla simulazione del prezzo. La mancata dichiarazione della plusvalenza immobiliare connessa al prezzo reale comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi¹⁴; nei casi più gravi può configurarsi il reato di frode fiscale¹⁵.

10

11



anche le somme pagate anteriormente all'atto




Detrazione degli interessi passivi

La detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale è ammessa solo per la parte di mutuo corrispondente al prezzo dichiarato nella compravendita e alle spese accessorie previste dalla legge; ne consegue che qualora l'importo del mutuo sia maggiore del prezzo dichiarato, per la differenza non è possibile detrarre gli interessi passivi¹⁶.

Indicazione analitica delle modalità di pagamento

La legge¹⁷ dispone che all'atto della stipula di tutte le cessioni immobiliari, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione "analitica" delle modalità di pagamento del prezzo. Per indicazione "analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi di pagamento (assegni, bonifici, ecc.). L'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento riguarda anche le somme pagate anteriormente all'atto (caparre, acconti, ecc.). In caso di omessa, incompleta o falsa indicazione di questi dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore¹⁸, vanificando la richiesta del prezzo-valore. Oltre alla sanzione amministrativa occorre poi considerare l'eventuale sanzione penale¹⁹ che comporta la pena della reclusione fino a due anni.

12



La disciplina antiriciclaggio

Il "prezzo-valore" interferisce anche con la **normativa antiriciclaggio**²⁰, che prevede sanzioni per l'utilizzo di assegni privi della clausola di non trasferibilità e per pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro²¹. La stessa normativa prevede che il notaio debba assolvere gli obblighi di:


- identificazione e adeguata verifica del cliente;
- registrazione dei dati e delle informazioni acquisite;
- comunicazione di eventuali infrazioni alle norme che limitano l'utilizzo del contante;
- segnalazione di operazioni sospette.

La comunicazione alla Uif (l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) delle infrazioni alle norme che limitano l'utilizzo del denaro contante comporta non solo l'applicazione di sanzioni amministrative, ma anche la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti controlli di natura fiscale.

Tra gli **"indici di anomalia"** previsti²² al fine della segnalazione delle operazioni sospette – con conseguenze anche sul piano fiscale – sono stati, tra gli altri, individuati i seguenti:

- il cliente si mostra riluttante oppure si rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, ovvero per il regolamento delle prestazioni;
- il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento;
- il cliente propone di regolare i pagamenti con strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il clien-

13




te appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate;



- l'acquisto di beni avviene a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- l'acquisto o vendita di beni avviene a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Da queste disposizioni e dai più recenti provvedimenti normativi **emerge una straordinaria attenzione del Legislatore alla trasparenza e alla tracciabilità dei pagamenti come mezzo per combattere il riciclaggio e l'evasione fiscale; la normativa "prezzo-valore" costituisce, in quest'ottica, uno strumento particolarmente efficace per realizzare questi obiettivi.**

E' chiaro in definitiva che, soprattutto nei casi previsti dalla disciplina tributaria contenuta nella legge n. 266/2005 sul prezzo-valore, il comportamento simulatorio delle parti è non solo censurabile, laddove violi le disposizioni antiriciclaggio e fiscali, ma è privo di qualsiasi reale convenienza: infatti, nella gran parte dei casi, dalla simulazione del prezzo derivano ormai solo svantaggi, rischi di severe sanzioni e nessun concreto vantaggio in termini di risparmio di imposte.



- 1 La norma che ha inizialmente introdotto il prezzo valore è stato l'art. 1, comma 497 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); essa è stata oggetto di due successive modifiche: l'art. 35, comma 21 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani-Visco); e l'art. 1, comma 309, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Il testo della norma nella attuale formulazione è il seguente: "In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento."
- 2 Art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro).
- 3 L. 266/2005, art. 1, comma 498, ultimo periodo. La "sanzione eventualmente irrogata" è quella prevista dall'art. 71 d.P.R. 131/1986, cit., in base alla quale se il valore accertato dall'ufficio supera quello dichiarato, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta.
- 4 Art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificato dall'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80.
- 5 Art. 1448 del codice civile.
- 6 Risoluzione (art. 1453 ss. c.c.), nullità (art. 1418 ss. c.c.), annullamento (art. 1425 ss. c.c.), riduzione del prezzo del contratto di compravendita (art. 1489 c.c.).
- 7 Artt. 9 e 10 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie); art. 1759 c.c. (responsabilità del mediatore).
- 8 Art. 2, commi 15 e 16, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente dall'art. 23-bis del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355 convertito in l. 27 febbraio 2004, n. 47, recentemente prorogata dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266.
- 9 Art. 1, comma 498 della l. n. 266/2005, cit.
- 10 Previste dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi).
- 11 Art. 72 del d.P.R. 131/1986, cit.
- 12 Art. 2772 c.c.
- 13 Artt. 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico sulle imposte sui redditi).
- 14 Art. 1, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie).
- 15 Articoli 3 e 4 del d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi).
- 16 Art. 15, comma 1, lettera b), del d.P.R. 917/1986, cit., come confermato di recente dalla Circolare Agenzia Entrate 20 aprile 2005, n. 15/E, e dalla Circolare Agenzia Entrate 31 maggio 2005, n. 26/E. Si ricorda che attualmente la detrazione è pari al 19% degli interessi passivi corrisposti nell'anno all'istituto mutuante, e delle spese assimilate, con una detrazione massima di euro 686,88 pari al 19% di euro 3615,20.
- 17 Art. 35, comma 22, del d.l. 223/2006, cit.
- 18 Ai sensi dell'art. 52, comma 1, d. P.R. 131/1986, cit.
- 19 Ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa) e, eventualmente, dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).
- 20 D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L), in particolare artt. 49 e 51.
- 21 Tale limite è stata determinato dall'art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 che ha ridotto le precedenti soglie che via via si sono susseguite nel tempo, pari a 12.500 euro, 5.000 euro e 2.500 euro.
- 22 Decreto Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. - GU n. 101 del 3 maggio 2010).



Indirizzi utili

Consiglio Nazionale del Notariato

via Flaminia, 160
00196 Roma
www.notariato.it

Adiconsum

Viale degli Ammiragli, 91
00136 Roma
www.adiconsum.it

Adoc

Via Chiana, 87
00198 Roma
www.adocnazionale.it

Altroconsumo

Via Valassina, 22
20159 Milano
www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
www.assoutenti.it

Cittadinanzattiva

Via Cereate, 6
00183 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43121 Parma
www.confconsumatori.com

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it


Movimento Difesa del Cittadino

Via Carlo Felice, 103
00185 Roma
www.difesadelcittadino.it


Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it

18



19



Indice

Cos'è il "prezzo-valore"

2

L'ambito applicativo del sistema prezzo-valore
in base alle attuali norme

4

I vantaggi della norma e le conseguenze
per chi non la applica

7

Gli effetti per le parti

8

Le conseguenze fiscali

10

La disciplina antiriciclaggio

13

Note

16

Indirizzi utili

18

